



Città di Treviglio
Provincia di Bergamo

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17

Adottata il 06/03/2012

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI ENTI NO-PROFIT E IL TERZO SETTORE.

Presiede la seduta il Presidente Avv. PIGNATELLI Gianluca

Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

All'appello risultano:

| | | |
|-----------------------|-------------|----------|
| PEZZONI Giuseppe | Sindaco | Presente |
| COLOGNO Andrea | Consigliere | Presente |
| FUMAGALLI Giancarlo | Consigliere | Presente |
| MELLI Paolo | Consigliere | Presente |
| PIGNATELLI Gianluca | Consigliere | Presente |
| RISI Oreste | Consigliere | Presente |
| SGHIRLANZONI Giuseppe | Consigliere | Assente |
| CIOCCA Alessandro | Consigliere | Presente |
| FERRI Giulio | Consigliere | Presente |
| GIUSSANI Francesco | Consigliere | Presente |
| PREMOLI Maurizio | Consigliere | Presente |
| BORGHİ Ariella | Consigliere | Presente |
| BUSSINI Simona | Consigliere | Presente |
| LINGIARDI Francesco | Consigliere | Presente |
| CIOCCA Daniela | Consigliere | Presente |
| MERISI Federico | Consigliere | Presente |
| MINUTI Luigi | Consigliere | Presente |

E con la partecipazione degli assessori:

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------------|----|
| IMERI Juri Fabio | SI | VAILATI Sabrina | SI |
| MANGANO Basilio Antonino | SI | ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina | SI |
| NISOLI Alessandro | SI | | |

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 7 del D.lvo 267/2000, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;

RICHIAMATO l'art. 12 della L. n. 241/90 e successive modificazioni, in forza del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti con gli Enti No-Profit e il Terzo Settore, approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 22/12/2008;

RILEVATA l'opportunità di procedere all'aggiornamento e alla modifica dello stesso, con particolare riferimento ad alcuni aspetti procedurali, sulla scorta delle criticità emerse in sede di applicazione del regolamento medesimo e in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle Associazioni;

RICHIAMATI, altresì, in relazione alla normativa sopravvenuta, i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in materia di sussidiarietà orizzontale e di patrocinio oneroso, a favore di enti privi di scopo di lucro, a mente dei quali:

- Le c.d. "Organizzazioni delle Libertà Sociali", costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte Cost. 28 settembre 2003, sent. nn. 300 e 301);
- l'Organizzazione di Libertà Sociale, al fine di soddisfare lo scopo per il quale è costituita, intraprende un'attività nell'ambito della quale può concludere specifici accordi con soggetti pubblici, i quali, in relazione ai servizi richiesti o alla particolare importanza dell'attività svolta in un determinato ambito territoriale o ambientale, possono erogare contributi per i servizi ricevuti;
- le concrete finalità ed attività che l'Organizzazione di

Libertà Sociale pone in essere possono essere di supporto ai bisogni e alle necessità delle Comunità Locali; si tratta di enti che svolgono una funzione sociale importante, poiché gestiscono servizi necessari per la Comunità Locale che dovrebbero essere garantiti, comunque, dall'ente locale; ove nel territorio di riferimento di un ente locale operi un'Organizzazione di Libertà Sociale che svolga attività d'utilità per la Comunità Locale, è evidente che il Comune non potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se compito dell'Organizzazione sia quello di svolgere un'attività d'interesse per la Comunità Locale, addirittura rientrando tra i compiti dell'ente locale;

- è possibile, quindi, che il rapporto fra il Comune e l'Organizzazione relativo allo svolgimento dell'attività d'interesse locale venga regolamentato da una specifica convenzione, che ben può prevedere l'erogazione di contributi, in relazione ai bisogni della comunità locale; è anche possibile che, in relazione allo svolgimento di una particolare attività che rientri fra le competenze dell'ente locale e che venga svolta dall'Organizzazione, il Comune possa accollarsi specifiche spese, anche attinenti all'ordinaria gestione (luce, riscaldamento dei locali occupati dall'ente terzo), purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della Comunità Locale; al riguardo, infatti, deve essere tenuto nel dovuto conto che, se l'ente locale erogasse direttamente quel particolare servizio, dovrebbe sostenere i costi relativi; la determinazione dell'ammontare del contributo deve essere commisurata al servizio reso in concreto (Corte Conti Liguria, parere n. 1138 del 5 novembre 2009);

Con riferimento alla specifica ipotesi di patrocinio oneroso (erogazione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo e contestuale patrocinio), che potrebbero configurarsi astrattamente come sponsorizzazioni, come tali vietate dalla normativa sopravvenuta, è stato altresì evidenziato:

- l'accordo di patrocinio con enti terzi, consentito dall'Ordinamento, va distinto nettamente dal contratto oneroso di sponsorizzazione (allo stato, vietato per gli enti locali, ex art. 6.9 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010), anche ai sensi dell'insegnamento reso dalla Corte di Cassazione (sez. III, sent. n. 5086/1998): il soggetto pubblico, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché, quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive;
- Non si configura quale sponsorizzazione ed è quindi consentito, il sostegno pubblico di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse

della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

- Sono dunque tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa alla realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio d'utilità per la collettività. (Cfr. Corte Conti Lombardia, parere n. 137 del 16 marzo 2011; Lombardia, pareri nn. 1075-1076/2010; Puglia, parere n. 163/2010; Lombardia, parere n. 6 del 10 gennaio 2011; Liguria, parere n. 11 del 21 febbraio 2011),

RITENUTO, infine, che diversi organismi locali possano essere ascritti nell'alveo applicativo dei citati pareri ed in particolare, oltre alle Associazioni locali, anche le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, e comunque tutti gli organismi, in qualsiasi forma costituiti, privi della finalità di lucro;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di estendere a tutti gli organismi di cui sopra le previsioni del Regolamento Comunale di disciplina della concessione di agevolazioni economiche a soggetti terzi, in un'ottica di promozione della sussidiarietà orizzontale locale;

RITENUTO, infine, di stralciare dal Regolamento in discussione - disciplinante esclusivamente i rapporti con le Associazioni e i Soggetti *no profit* locali - la speciale disciplina della concessione del patrocinio comunale gratuito, trattandosi quest'ultimo di riconoscimento morale di iniziative di rilievo culturale, educativo, scientifico, sportivo, economico e sociale che può essere legittimamente concesso anche a soggetti non necessariamente appartenenti all'associazionismo locale, rendendosi all'uopo opportuna l'adozione di apposito regolamento;

ESAMINATA la presente proposta di deliberazione dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16.02.2012;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.a) del TUOEL;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del TUOEL, dal Dirigente del Settore interessato (documento allegato sub 1);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo sistema elettronico di rilevazione:

- Favorevoli n.12;
- Contrari n. 4 (Borghi, Ciocca D., Bussini, Lingiardi);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio,

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, il Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti con gli Enti No-Profit e il Terzo Settore, approvato con Deliberazione di CC n. 122 del 22/12/2008, nel rispetto del testo allegato sub A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 70, comma 2 dello Statuto, il citato regolamento, entrerà in vigore l'undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'albo pretorio.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Presidente Avv. PIGNATELLI Gianluca

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano